

Lavoro intellettuale fuori dal perimetro del caporalato

Cassazione/2

Inapplicabile l'articolo 603 bis del Codice penale allo sfruttamento di docenti

Giampiero Falasca

Non si può configurare il reato di sfruttamento sul lavoro (disciplinato dall'articolo 603 bis del Codice penale) se l'attività lavorativa ha natura intellettuale. Con questa interpretazione la Cassazione (sentenza 43662/24) fissa una linea di demarcazione importante su una fattispecie di reato che in questi anni ha inciso non poco sulle dinamiche del mercato del lavoro.

La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese con cui era stata applicata nei confronti di un'indagata la misura degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Questa persona, nella sua qualità di presidente del Cda di una cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, era accusata di aver sottoposto alcuni docenti a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e di averli costretti a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati.

La Cassazione esclude che possa sussistere nella fattispecie il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'arti-

colo 603 bis del Codice penale.

Secondo la sentenza, tale fattispecie di reato, nata per contrastare il caporalato agricolo, non può essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore. In particolare, la Corte ritiene che la norma si riferisca al reclutamento o all'utilizzazione di «manodopera», termine legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione. Questa definizione, si legge nella sentenza, non include il lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l'intelletto e il suo uso «costituiscono elemento identitario e individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera».

A fronte di questo dato dato testuale, conclude la sentenza, non è possibile estendere l'applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale.

È ancora presto per capire se questa decisione sarà l'indirizzo seguito in maniera uniforme dalla Corte di legittimità; se questo dovesse accadere, saremmo di fronte a un importante cambiamento del perimetro di applicazione della norma, che andrebbe a escludere il vasto e variegato mondo delle prestazioni di «natura intellettuale» (con tutte le difficoltà connesse alla ricostruzione di una nozione che, in concreto, è meno chiaro di quanto possa apparire).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo